

COMUNE DI ELMAS
CORPO POLIZIA MUNICIPALE

C.A.P 09030 - Provincia di Cagliari • Via dell'Arma Azzurra,1 - Piano I°

Tel. 070/21.62.53 Fax 070/24.33.04

ORDINANZA n° 96 del 25 SET. 1998

IL SINDACO

CONSIDERATO che frequentemente si riscontrano problemi di carattere igienico sanitario nelle pubbliche vie, piazze e giardini, causati dalla deiezioni animali in particolare dei cani;

CONSIDERATO inoltre che la continua presenza di velocipedi e di ciclomotori all'interno delle piazze costituisce pericolo per l'incolumità delle persone e causa di danneggiamento dell'arredo urbano;

ATTESO che molti cittadini sollecitano l'adozione di provvedimenti per mantenere il decoro e la pulizia del patrimonio pubblico, nonché a salvaguardia dell'incolumità delle persone;

TENUTO CONTO del crescente numero di cani posseduti nell'area urbana, con conseguente incompatibilità con il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico;

VISTA la vigente normativa sanitaria;

Ai sensi dell'art. 38 comma 1 della legge 8.6.1990, n° 142.

ORDINA

Ai detentori di cani ed altri animali domestici che vengono condotti nelle pubbliche vie, piazze e giardini, di munirsi di paletta e sacchetto o involucri idonei per la raccolta immediata delle deiezioni dei propri animali e di riporle nei cassonetti della Nettezza Urbana.

a) l'accesso ai cani in tutto il territorio comunale è proibito nelle seguenti aree:

- Nei mercati in genere e negli spacci di generi alimentari;
- Nei giardini e piazze pubbliche;
- Nei luoghi destinati all'esercizio del culto;
- Nel cimitero;
- In tutti gli esercizi in genere quando l'esercente ritenga, per validi motivi, di vietarne l'accesso. In tal caso dovrà essere esposto il cartello, ben visibile, indicante il divieto e gli estremi del presente provvedimento.

COMUNE DI ELMAS
CORPO POLIZIA MUNICIPALE

C.A.P 09030 - Provincia di Cagliari • Via dell'Arma Azzurra,1 - Piano I°

Tel. 070/21.62.53 Fax 070/24.33.04

b) l'accesso dei velocipedi (fatta eccezione per i bambini accompagnati dagli adulti) e dei veicoli a motore in genere (ciclomotori e motocicli) è proibito nei giardini e piazze pubbliche.

Le violazioni alla presente ordinanza, sono punite con la sanzione amministrativa da £. 100.000, a £. 600.000, secondo le procedure di cui all'art. 16 della legge 24.12.81 n° 689.

Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'autorità competente ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n° 689 è il Sindaco di Elmas alla medesima autorità pervengono i proventi dai pagamenti in misura ridotta, ovvero da ordinanze-ingiunzioni di pagamento.

E' abrogato ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

La presente è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata per giorni 15 consecutivi all'Albo Pretorio, dandone altresì informazione agli organi di informazione locali.


DEMANDA

All'Ufficio Tecnico l'approvazione della segnaletica stradale occorrente.

Agli agenti della Polizia Municipale, delle Forze dell'Ordine ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

IL SINDACO

Rag. Mario Mura



P.M.

PM/rs

c: ord.1